

L'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 3021/2020 depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2020, la Prima Sezione Civile della Cassazione si è pronunciata in merito al termine di prescrizione che si deve applicare al diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute.

La vicenda giudiziaria nasce col ricorso di un lavoratore al Tribunale di Palermo per vedersi riconoscere mansioni di funzionario, superiori rispetto a quelle di inquadramento, nel rapporto di lavoro intercorso con la Società di assicurazioni D'Eass Assicurazioni Spa nel frattempo fallita e per ottenere quindi le conseguenti differenze retributive a lui spettanti.

Il Tribunale di Palermo prima e la Corte d'Appello della stessa città hanno respinto la domanda ritenendo applicabile e già infruttuosamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale per tutte le voci componenti il credito.

L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto la natura retributiva della indennità sostitutiva delle ferie non godute con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 codice civile anziché la natura risarcitoria tale da far ritenere il credito soggetto al termine decennale ordinario.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso giudicando errate le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo. Ha stabilito che ai fini della prescrizione sia prevalente il carattere risarcitorio e quindi si applichi il termine ordinario decennale.



n. 134

2 novembre 2020

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva. Tuttavia ai fini della verifica della prescrizione si deve ritenere prevalente il suo carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale.

La natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.

La natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente e più recente giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rilevi il termine decennale e non quello quinquennale come ritenuto nei primi due gradi dei giudizi di merito nella fattispecie.

In altri termini viene attribuito carattere retributivo all'indennità sostitutiva soltanto ai fini della garanzia prestata ex articolo 2126 codice civile a favore delle prestazioni eseguite in violazione di norme poste a tutela del lavoratore, non invece quando si discuta della verifica del decorso della prescrizione ai fini del credito risarcitorio per il danno derivante dal mancato godimento del diritto al riposo.

La Suprema Corte è giunta alla medesima conclusione anche in relazione alla indennità sostitutiva del mancato riposo settimanale, la quale viene perfettamente equiparabile a quella per ferie non godute (Cassazione n.8027/2017).